



COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE

Registro delibere di Giunta Comunale COPIA N. 45

OGGETTO: Riconoscimento progressioni orizzontali dalla posizione iniziale di partenza PLA1 alla posizione iniziale PLA3 per due agenti di Polizia Municipale a seguito sentenza della Corte di Cassazione di reinquadramento iniziale in PLA3.

L'anno 2014 il giorno 19 del mese di MARZO alle ore 18:00, nella casa Comunale si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

		Presente/Assente
SAVINO Gianluigi	Sindaco	Presente
BUDA DANCEVICH Marina	Vice Sindaco	Presente
COGATO Marco	Componente della Giunta	Presente
GRATTON Federico	Componente della Giunta	Presente
SNIDERO Ivan	Componente della Giunta	Presente
MATASSI Elisabetta	Componente della Giunta	Presente
CASOLA Antonio	Componente della Giunta	Presente

Assiste il Segretario sig. MIORI - MARIA TERESA in qualità di Segretario Generale.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. SAVINO Gianluigi nella qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la giunta adotta la seguente deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE

RICORDATO che, in sede di applicazione del contratto collettivo regionale di lavoro degli Enti Locali del Friuli Venezia Giulia – periodo giuridico 1998/2001 biennio economico 2000/2001, gli Agenti di Polizia Municipale appartenenti alla ex 5° qualifica funzionale sono stati inquadrati in categoria PLA posizione economica 1 ai sensi dell'art. 30 c. 2 del medesimo contratto;

RICORDATO, inoltre, che alcuni Agenti chiedevano in data 13/9/2005 il tentativo obbligatorio di conciliazione, di cui all'art. 66 del D.Lgs.165/2001, ritenendo dovuto l'inquadramento nella categoria PLA posizione economica 3 per quanto disposto dall'art. 30 c. 12 del medesimo contratto;

DATO ATTO che il Comune di Cervignano del Friuli non riteneva di aderire al tentativo di conciliazione;

RICORDATO che in data 26/5/2006 veniva notificato il ricorso dei suddetti dipendenti verso il Comune di Cervignano del Friuli avanti al Tribunale di Udine – Sezione Lavoro – R.L. 436/06, per l'accertamento del diritto all'inquadramento in categoria PLA3;

PRESO ATTO che il Tribunale di Udine, con sentenza n. 359/06 del 18/5/2006, respingeva le domande dei ricorrenti;

VISTO che in data 19/4/2007 veniva notificato al Comune di Cervignano del Friuli il ricorso in appello alla sentenza di cui al punto precedente, effettuato dagli Agenti Z.L. e T.G.;

VISTA la sentenza della Corte di Appello di Trieste n. 175/09 del 03/12/2009, notificata al Comune di Cervignano del Friuli in data 05/05/2010, che accoglieva il ricorso dei citati dipendenti;

ATTESO che il Comune di Cervignano del Friuli, in data 25/06/2010 presentava ricorso alla Corte Suprema di Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste n. 175/09 di cui sopra;

DATO ATTO che gli Agenti interessati, con controricorso presentato alla Corte di Cassazione, resistevano in giudizio proponendo ricorso incidentale in ordine alla disposta compensazione delle spese;

VISTA infine la sentenza della Corte Suprema di Cassazione – Sezione Lavoro di Roma n. 22324/13 del 22/05/2013 – che riuniva e rigettava entrambi i ricorsi presentati: dal Comune di Cervignano del Friuli in ordine al reinquadramento iniziale in cat. PLA3 e dagli Agenti Z.L. e T.G. in ordine alla compensazione delle spese;

DATO ATTO che detta sentenza, confermando quella di appello, pur riconoscendo il nuovo inquadramento dei dipendenti Z.L. e T.G. in posizione economica PLA3, non faceva salve le progressioni orizzontali da essi ottenute in precedenza;

RICORDATO che, nel mese di dicembre 2013, il Comune di Cervignano riconosceva ai due dipendenti quanto dovuto a seguito della sentenza di Cassazione, ad esclusione delle spese di giudizio quantificate dall'avvocato di parte con nota pervenuta in data 24/02/2014;

DATO ATTO che il dipendente Z.L. conseguiva una progressione economica nella posizione economica PLA2 a decorrere dal 01/01/2003 presso il precedente datore di lavoro e, transitato alle dipendenze del Comune di Cervignano del Friuli mediante l'istituto della mobilità dal 29/12/2003, conseguiva con decorrenza 01/01/2007 la progressione nella posizione economica PLA3;

DATO ATTO, inoltre, che il dipendente T.G. otteneva presso il Comune di Cervignano del Friuli, con decorrenza 01/01/2003, una progressione economica in categoria PLA2;

CONSIDERATO che il dipendente Z.L. presentava un ulteriore ricorso, notificato in data 19/12/2012 n. 37515 di protocollo, teso ad ottenere la conferma delle due progressioni in precedenza citate, con posizione di partenza PLA3 a seguito sentenza di appello e, conseguentemente, il collocamento in posizione economica PLA5;

EVIDENZIATO che il Comune di Cervignano del Friuli si affidava per la tutela legale del caso all'Avv. Stefano Placidi, al pari del ricorso in Corte di Appello ed in Corte di Cassazione, giusta deliberazione giunta n. 28 del 13/02/2013;

PRESO ATTO che, dopo la prima udienza del 23/5/2013, il giudice del Lavoro del Tribunale di Udine, competente in materia, fissava l'udienza per la discussione del ricorso in data 03/4/2014, come da nota dell'Avv. Placidi del 23/5/2013 n. 15417 di protocollo;

VISTO il successivo ricorso presentato dal dipendente T.G., anch'esso teso al riconoscimento della progressione ottenuta come PLA1 a partire dal nuovo inquadramento iniziale in PLA3, con conseguentemente collocamento in posizione economica PLA4, come notificato in data 12/12/2013 n. 34737 di protocollo;

DATO ATTO che il Comune di Cervignano del Friuli ha scelto di difendersi in giudizio nei confronti di Z.L. in quanto il relativo ricorso era stato presentato precedentemente alla sentenza della Corte di Cassazione e, quindi, in attesa di un definitivo inquadramento iniziale in PLA3;

DATO ATTO che nei confronti del ricorso presentato da T.G. il Comune non ha ancora provveduto ad incaricare un legale per la propria tutela, in considerazione dell'esito della sentenza della Corte di Cassazione;

RICONOSCIUTO che, rispetto al momento in cui sorse il primo contenzioso sull'inquadramento contrattuale iniziale degli agenti di Polizia Locale ex CCRL 01/08/2002, la giurisprudenza si è consolidata nel senso di accogliere le richieste dei dipendenti di essere inquadrati inizialmente in posizione economica PLA3;

CONSIDERATO, inoltre, che oltre all'inquadramento iniziale in PLA3 le più recenti sentenze si sono espresse nel senso di riconoscere il mantenimento degli scatti di progressione orizzontale ottenuti nel periodo di inquadramento iniziale in PLA1, considerando come punto di partenza la nuova posizione PLA3;

VERIFICATO, in particolare, che altri agenti del Corpo di Polizia Municipale dell'Associazione Intercomunale Cervignanese, dipendenti di due dei Comuni associati, avevano presentato ricorso al Tribunale di Udine, Giudice del Lavoro, sia per l'inquadramento iniziale in PLA3 che per il mantenimento delle progressioni orizzontali a partire da tale nuovo inquadramento, ottenendo il riconoscimento di entrambi i benefici;

VISTA la nota dell'Avvocato Stefano Placidi, n. 5271 di protocollo del 19/2/2014, con la quale viene confermata la posizione sulla materia del Tribunale di Udine e della Corte d'Appello di Trieste e con la quale si consiglia di arrivare ad una conciliazione con i dipendenti;

RITENUTO che la materia del mantenimento delle progressioni orizzontali a seguito inquadramento iniziale in posizione economica PLA3, per dispositivo di sentenza, abbia ormai trovato una soluzione nel senso del diritto al riconoscimento del beneficio economico;

CONSIDERATO non necessario effettuare un tentativo di conciliazione, riconoscendo immediatamente quanto dovuto ai due dipendenti interessati, compresi gli interessi legali e la rivalutazione monetaria fino al saldo, facendo così venir meno la materia del contendere;

DATO ATTO che la spesa trova copertura nelle disponibilità residue, appositamente accantonate, del fondo di produttività e sviluppo delle risorse umane e degli stanziamenti per trattamenti stipendiali della Polizia Municipale anno 2013;

PRESO ATTO che una quota residuale di spesa trova copertura sempre sul fondo di produttività del corrente esercizio a titolo di arretrato;

EVIDENZIATO invece che per le spese riconducibili ad interessi legali e rivalutazione monetaria si provvederà alla copertura con variazione di bilancio;

VISTO il parere dell' Collegio dei Revisori dei Conti, di data 18 marzo 2014, nel quale si riconosce l'opportunità di definire il contenzioso prima di addivenire a sentenza al fine di evitare ulteriori aggravii di spesa;

TUTTO ciò premesso;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

ACQUISITI i pareri di cui alla suddetta normativa, come risulta dall'allegato al presente atto;

CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI resi per alzata di mano;

DELIBERA

1) Di riconoscere, per quanto in premessa, agli agenti Z.L. e T.G. il mantenimento delle progressioni economiche ottenute a partire dalla posizione economica PLA1 dalla posizione economica PLA3, a seguito sentenza definitiva di reinquadramento n. 22324/13 del 22/05/2013 della Corte di Cassazione, in particolare:

- per l'agente Z.L. la progressione economica in PLA4 con decorrenza 29/12/2003 ed in PLA5 con decorrenza 01/01/2007;
- per l'agente T.G. la progressione economica in PLA4 con decorrenza 01/01/2003;

2) Di inquadrare ai fini economici i due dipendenti nelle citate posizioni alle decorrenze sopra indicate, liquidando le differenze stipendiali spettanti, oltre che agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dalle singole decorrenze alla data del saldo;

3) Di rendere noti i contenuti del presente atto al Tribunale di Udine, Giudice del Lavoro, anche tramite l'Avvocato Stefano Placidi, per quanto di competenza;

4) Di rendere noto ai dipendenti interessati il contenuto del presente atto;

5) Di incaricare l'Ufficio Comune Risorse Umane ed Organizzazione di dare esecuzione alla presente con gli stipendi del mese di marzo 2014;

6) Di dare atto che la spesa per il riconoscimento delle progressioni orizzontali trova copertura nelle disponibilità residue, appositamente accantonate, del fondo di produttività e sviluppo delle risorse umane e degli stanziamenti per trattamenti stipendiali della Polizia Municipale anno 2013 e, per una quota residuale, sul fondo di produttività del corrente esercizio a titolo di arretrato;

7) Di dare atto che, per la copertura degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, si farà ricorso ad apposita variazione di bilancio.

RAVVISATA L'URGENZA, CON SUCCESSIVA VOTAZIONE UNANIME E FAVOREVOLE resa per alzata di mano;

d e l i b e r a

Di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del comma 19 dell'articolo 1 della L.R. 11.12.2003 N. 21



COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI
PROVINCIA DI UDINE

Servizio Risorse Umane ed Organizzazione

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: *Riconoscimento progressioni orizzontali dalla posizione iniziale di partenza PLA1 alla posizione iniziale PLA3 per due agenti di Polizia Municipale a seguito sentenza della Corte di Cassazione di reinquadramento iniziale in PLA3.*

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Cervignano del Friuli, 19/03/2014

IL RESPONSABILE
- ILVA SANTAROSSA

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
f.to SAVINO Gianluigi

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to MIORI - MARIA TERESA

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li

Il Responsabile del Procedimento

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 24/03/2014 viene affissa all'Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 08/04/2014 .

Li 24/03/2014

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Davide Cibic

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 1 , comma 19 della L.R. n. 21/2003

Li 19/03/2014

Il Responsabile dell'esecutività
Davide Cibic

Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 24/03/2014